



**Istituto Comprensivo Statale
" Rita Levi Montalcini "**



Via ROMA, 47 30010 Campolongo Maggiore (VE)
Scuole Infanzia Primarie e Secondarie di I grado – COMUNI di CAMPOLONGO M. e CAMPAGNA L. (VE)
Tel: 0495848146 - Fax: 0499744126
Cod. Mecc.: VEIC80800A - C.F.: 82011520275 – CUF: UF5AM0
e-mail: veic80800a@istruzione.it - P.E.C.: veic80800a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

(ALLEGATO N 10)

Articolo 1. Tipologia delle uscite

Uscite didattiche Si svolgono nell'arco di una giornata, nell'ambito dell'orario di lezione.

Uscite didattiche Si effettuano nell'arco di uno o più giorni.

Art. 2. Premessa

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione devono essere pianificate annualmente e motivate didatticamente nella programmazione, nel rispetto di quanto disposto dal TU D.lgs 297/1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia (C.M. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996 e successive modificazioni), da parte dei Consigli di classe/interclasse/intersezione che presentano le richieste utilizzando l'apposito modulo entro la scadenza fissata dalla circolare annuale.

L'Istituto comprensivo considera tutte le iniziative volte a integrare la normale attività didattica parte qualificante dell'offerta formativa, approfondimento della capacità di apprendere, possibilità di esperienza, opportunità di conoscenza, socializzazione e formazione per gli studenti del nostro Istituto.

I viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere sono parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e crescita personale.

Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere

considerate come momento integrante della normale attività scolastica.

Esse presuppongono, in considerazione proprio delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali e consente di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

Articolo 3. Destinazione-Durata-Periodi

Le uscite didattiche dovranno avvenire di norma nel territorio circostante con un tempo di percorrenza limitato, che permetta la realizzazione dell'uscita nell'ambito dell'orario di lezione.

I viaggi di istruzione potranno avvenire sul territorio nazionale ed estero e avere una durata di una giornata oppure fino a un massimo di un pernottamento per le classi IV e V primaria, fino a due per classi 1[^] della secondaria, fino a tre per le 2[^] e fino a quattro per le 3[^]. Gli itinerari non devono risultare particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio totale, onde evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni nei mezzi di trasporto.

Nell'arco dell'anno scolastico non devono essere superati i 6 giorni in totale per visite e viaggi per classe. Uscite didattiche e viaggi e sono vietate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di quelli collegati con l'educazione ambientale o ad attività sportive), nei giorni nei quali si svolgono attività collegiali trasversali agli ordini di scuola riportate nel Piano annuale delle attività e previste dal P.T.O.F.

Articolo 4. Accompagnatori

1. Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe. Il numero di accompagnatori dovrà essere di uno ogni 15 alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di un'unità, e fino ad un massimo di tre unità complessivamente, può essere decisa dal Dirigente se ricorrono effettive esigenze connesse alla presenza di casi o situazioni particolari. Dal conteggio sono esclusi i docenti che accompagnano gli alunni disabili.

2. Per gli alunni certificati per assicurare il loro diritto a partecipare ai viaggi di istruzione, il Dirigente scolastico provvederà alla designazione di un accompagnatore, individuato prioritariamente tra gli insegnanti di sostegno assegnati all'alunno, o altro docente accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura che ne faciliti la partecipazione.
3. Il personale ATA può partecipare alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione, con funzione di collaborazione e supporto (soprattutto se fra gli alunni vi sono alunni disabili) ai docenti nominati dal dirigente accompagnatori degli alunni e, su decisione dei Docenti. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita su richiesta in casi eccezionali e particolari (assistenza allo studente), motivati al Dirigente scolastico, senza oneri a carico dell'istituzione scolastica e a condizione che gli stessi si impegnino a partecipare e a collaborare con i docenti nelle attività programmate per gli alunni.
4. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di Interclasse/Classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più (sostituto) per ogni classe per subentro in caso di impossibilità di partecipazione di uno dei docenti accompagnatori. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. I docenti accompagnatori sono tenuti a sottoscrivere l'impegno di vigilanza sugli alunni a loro affidati.
5. I docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio. In caso di variazioni dei docenti accompagnatori, il docente responsabile dell'iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l'elenco degli accompagnatori con comunicazione scritta alla Segreteria.
6. Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.
7. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e ad informare gli organi collegiali ed il Dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Articolo 5. Alunni

1. Destinatari delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione sono tutti gli alunni

regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.

2. Ricordando che i viaggi e le uscite didattiche fanno parte della programmazione educativa, sarà cura della Scuola proporre iniziative alle quali, sia per problemi economici che per altri motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli studenti della classe.

3. Non sarà ammesso lo svolgimento dell'iniziativa se non parteciperà almeno il 50% + 1 degli alunni.

4. Fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

5. Le assenze per malattia o per motivi familiari giustificati non saranno computati nella precedente percentuale del 50% se interverranno ad organizzazione avvenuta.

6. Le uscite programmate all'interno di un progetto d'Istituto rivolto ai gruppi di alunni prescindono da qualunque vincolo di percentuale minima di partecipazione.

7. Non sono computati, inoltre, gli studenti esclusi dalle iniziative per comportamenti scorretti.

8. Onde assicurare il diritto degli alunni con disabilità a partecipare ai viaggi di istruzione, il Dirigente scolastico provvederà alla designazione di un accompagnatore, individuato prioritariamente nell'insegnante di sostegno specifico, o altro docente accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura che ne faciliti la partecipazione.

9. Gli alunni che non aderiscono all'uscita devono frequentare le lezioni inseriti in altre classi/sezioni del plesso. Coloro che, diversamente, non frequenteranno le lezioni, dovranno normalmente giustificare l'assenza.

10. Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia di età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative.

11. Il Consiglio di classe, sentito il Dirigente scolastico, valuterà la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari o che per il comportamento scorretto risultino inaffidabili e possano creare particolari problemi per la vigilanza.

Articolo 6. Mezzi di trasporto

Per il trasporto il Consiglio di Istituto può deliberare di avvalersi sia di agenzie di viaggio che di organizzare in proprio, come previsto dalla C.M. n. 291/92. E' consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il treno, per i quali non è necessario acquisire particolari documentazioni. In mancanza di detti mezzi si provvederà all'utilizzo del trasporto di ditte private, e sarà predisposta una manifestazione di interesse a partecipare ad una selezione comparativa da parte delle agenzie o ditte di trasporto presenti su tutto il territorio secondo la normativa vigente.

Articolo 7. Programmazione

Il Piano delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione proposti, coerenti con le finalità, gli obiettivi e i contenuti fissati nelle programmazioni didattiche, è definito all'inizio dell'anno scolastico e segue l'iter procedurale di seguito illustrato:

- **Consigli di Classe/Interclasse:** ciascun Consiglio, considerata la specificità delle classi in cui si trova ad operare, è sovrano nel decidere quali iniziative proporre durante l'arco dell'anno scolastico e con quali obiettivi educativi e didattici. Delle iniziative proposte è data puntuale informazione alle famiglie degli alunni, che le condividono e ne sostengono economicamente il costo. I viaggi di istruzione devono essere programmati fin dall'inizio dell'anno scolastico per facilitarne l'organizzazione e consentirne l'attuazione.
- **Collegio Docenti:** delibera il Piano dei viaggi di istruzione sotto l'aspetto didattico ed educativo in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa.
- **Consiglio di Istituto:** approva il Piano dei viaggi di istruzione entro il mese di novembre di ciascun anno scolastico.

Gli organi collegiali competenti, in caso di sopraggiunta necessità, potranno procedere a delibere di integrazione e rettifica del Piano presentato.

La programmazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a. la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei Consigli di classe o di interclasse da presentare entro metà novembre e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa;
- b. le proposte devono, inoltre, tenere conto dell'età degli alunni e del costo. Il Consiglio di classe/interclasse, per salvaguardare il diritto allo studio e la partecipazione ampia degli alunni, deve tenere in particolare considerazione i costi delle iniziative proposte a tal proposito, si esamineranno anche le opportunità offerte dall'Ente Locale e da altre Agenzie presenti sul territorio.

- c. Per le classi di livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile le stesse uscite didattiche; qualora non si verificano le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del numero minimo di partecipanti ecc.) ciascun Consiglio potrà organizzarsi autonomamente.
- d. Eventuali iniziative/manifestazioni non prevedibili all'inizio dell'anno scolastico, che i docenti però valutano di particolare interesse per gli alunni, possono essere inserite in itinere, ovviamente nel rispetto del Regolamento. L'organizzazione delle uscite sarà tale da favorire e promuovere l'adesione dell'intera classe, salvo giustificati impedimenti.

Il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dall'Assicurazione stipulata dall'Istituto.

Articolo 8. Iter procedurale

1. Il Consiglio di Interclasse/Classe individua, per ogni visita guidata o viaggio d'istruzione, un docente responsabile che dovrà tenere i rapporti con la Segreteria e ne rende noto il nome al Dirigente Scolastico. Il docente responsabile, dopo l'approvazione del Consiglio di Interclasse/Classe e del Consiglio di Istituto, presenta in Segreteria gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno 20 gg. prima della data dell'uscita o del viaggio.
2. Relativamente alle richieste di preventivi e all'approvazione del Piano visite guidate e viaggi d'istruzione, i docenti e il docente responsabile dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) dopo la consegna del Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione alla Segreteria, il docente responsabile prende contatti e prenota le visite guidate e i laboratori ritenuti opportuni in relazione alle finalità didattiche del viaggio e/o della visita d'istruzione, comunicandone la data e ogni altra informazione utile alla segreteria;
 - b) il DSGA, in base alle date e alle caratteristiche delle uscite, provvede all'affido del servizio di trasporto previo espletamento di un bando di gara; ove richiesto, nel caso di viaggi di più giorni, si provvede all'affidamento all'agenzia di viaggio secondo le regole del Codice dei Contratti, D. Lgs 36/2023, entro la soglia comunitaria;
- a. acquisiti dalla segreteria i dati necessari, il docente responsabile comunica l'importo presunto ai genitori e consegna alle famiglie il modulo di autorizzazione; tale modulo è vincolante e, consegnandolo firmato, le famiglie si assumono

l'impegno a versare la relativa quota secondo le indicazioni della segreteria nella misura prevista al successivo comma e;

- b. successivamente il DSGA procede alla conferma dei servizi e fissa la quota definitiva di partecipazione individuale per ogni singola visita d'istruzione;
- c. le quote d'iscrizione per i viaggi e per le visite di istruzione devono essere versate tramite Pagoinrete previo avviso di pagamento pubblicato sul registro elettronico. Il docente referente dell'uscita deve essere avvisato dalla segreteria quando l'avviso di pagamento viene reso visibile alle famiglie e provvede contestualmente a far compilare sul libretto personale di ogni alunno la richiesta di partecipazione, che i genitori sono tenuti a firmare;
- d. in caso di passeggiate sul territorio, che sono già state autorizzate ad inizio dell'anno scolastico dalle famiglie, il docente referente dell'uscita compila il modulo passeggiata e lo invia alla segreteria. Qualche giorno prima dell'uscita, comunica l'attuazione dell'uscita alle famiglie tramite avviso sul libretto personale.

3. La Segreteria provvede a compilare e consegnare al docente responsabile prima dell'uscita scolastica, salvo impedimenti contingenti, l'elenco degli alunni partecipanti, completo di nome, cognome e data di nascita in misura delle necessità della singola gita; provvede inoltre a stipulare polizze assicurative integrative se necessarie.

Articolo 9. Partecipazione alunni

La partecipazione degli alunni alle uscite e ai viaggi, al di fuori di cause di forza maggiore che la

impediscono (es. malattia), è obbligatoria.

Per i viaggi d'istruzione è necessaria la partecipazione di almeno il 75% degli alunni coinvolti.

Articolo 10. Consenso e Autorizzazioni

Per i viaggi d'istruzione è opportuno acquisire preventivamente il consenso verbale di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si procederà quindi all'acquisizione del consenso scritto e alla comunicazione ufficiale agli alunni. I viaggi di istruzione presenti nel Piano annuale saranno autorizzati dal Consiglio di Istituto.

In casi eccezionali di urgenza le uscite didattiche possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe.

Articolo 11. Disposizioni finali

- a. Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, personale o cumulativa.
- b. Tutti i partecipanti devono essere muniti di documento di riconoscimento.
- c. Tutti i viaggi di istruzione e le uscite didattiche avranno come sede di partenza e di arrivo, ai fini della durata del servizio del personale docente e non, e della polizza assicurativa, il plesso scolastico di appartenenza e laddove necessari, le stazioni di partenza e di arrivo del mezzo pubblico.
- d. I contributi degli alunni e dei genitori devono essere introitati al bilancio dell'Istituto.
- e. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alla C.M. n. 291 del 14.10.1992.